

Testo del Decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, recante:  
**"Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"**  
(pubblicata nella "Gazzetta ufficiale" del 24 giugno, n. 147).

**AVVERTENZA:**

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

**Art. 1**

1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1 della L. 11 aprile 1986, n. 113 (a), è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 2 della legge medesima (a).  
2. In deroga all'art. 1 della citata L. n. 113 del 1986 (a), i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'art. 14 della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (b), e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

----- (a) Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978 è riportato in appendice.

**Art. 2.**

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (a), è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (b).  
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della L. 1° marzo 1986, n. 64 (c), concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.  
3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della L. 28 luglio 1967, n. 669, all'art. 22 della L. 19 gennaio 1955, n. 25, e all'art. 11, lettera a), della L. 13 marzo 1958, n. 25, sono rispettivamente elevate a £. 60.000 annue, a £. 120 settimanali e a £. 1.200 mensili per l'anno 1988, a £. 90.000 annue, a £. 180 settimanali e a £. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a £. 120.000 annue, a £. 240 settimanali e a £. 2.400 mensili per l'anno 1990 (d).  
4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennità di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, è dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.  
5. Il contributo previsto dall'art. 4 della L. 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni (e), a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1988.  
6. Nell'art. 9, comma 5, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (f), dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie".  
6- bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398 (g), sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

----- (a) Il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno è riportato in appendice.

(b) Il testo dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987 è riportato in appendice.

(c) L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica degli interventi nel Mezzogiorno) reca le disposizioni finanziarie per provvedere agli oneri derivanti all'applicazione di detta legge.

(d) L'art. 6, primo comma, lettera a), della legge n. 669/1967 fissava in £. 30.000 la misura del contributo annuo a carico di ciascun sacerdote di culto cattolico o ministro di culto di altre confessioni religiose. L' art. 22 della legge n. 25/1955 fissava in £. 60 la misura del contributo settimanale per ogni apprendista a carico del datore di lavoro. L'art. 11 lettera a), della legge n. 250/1958 determinava in £. 600 la misura del contributo mensile a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi per ciascun pescatore della piccola pesca marittima e delle acque interne.

(e) Il testo dell'art. 4 della legge n. 302/1969 è riportato in appendice.

(f) L'art. 9, comma 5, della legge 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è ora così formulato: " 5. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento".

(g) L'art. 1, comma 1, lettera d) del D.L. n. 317/1987 ( Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) riguarda l'obbligatorietà dell'assicurazione contro l'infortuni sul lavoro e la malattie professionali per i lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze di datori di lavoro italiani e stranieri.

### Art. 3.

1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della L. 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni (a), è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

1- bis. Gli articoli 16 e 17 della L. 23 aprile 1981, n. 155 (b), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della L. 12 agosto 1977, n. 675 (c), nel limite di centocinquanta unità.

1- ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché della entità di eccedenza del personale.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 26 della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (d).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'art. 2, comma terzo, della L. 27 dicembre 1953, n. 967 (e), sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali è disposta, in coerenza con quanto previsto nell'art. 21, comma 6, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (f), entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAl. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della L. 15 marzo 1973, n. 44 (g).

2-bis. L'art. 21 della L. 11 marzo 1988, n. 67 (f), si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della L. 29 maggio 1982, n. 297 (h), e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAl con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (i), relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAl in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.

3. La riserva di cui all'art. 3 della L. 15 marzo 1973, n. 44 (g), è stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.

3-bis. Il comma 56 dell'art. 15 della L. 11 marzo 1988, n. 67 (f), è sostituito dal seguente:

"56. La disciplina di cui all'art. 1 della L. 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni (a), continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990".

----- (a) Il testo dell'art. 1 della L. n. 193/1984 è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 16 e 17 della L. n. 155/1981 è riportato in appendice.

(c) L'art. 2, comma quinto, lettera c), della L. n. 675/1977 ( Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è così formulato:

"Il CIPI provvede: (Omissis);

c) A stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato d'interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al

numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali".

(d) Il testo dell'art. 26 della L. n. 845/1978 è riportato in appendice.

(e) L'art. 2, comma terzo, della L. n. 967/1953 (Previdenza dei dirigenti di aziende industriali) così dispone: "Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni d'invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti".

(f) La L. n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988). Il testo dell'art. 21 della predetta legge è riportato in appendice.

(g) Il testo degli articoli 2 e 3 della L. n. 44/1973 è riportato in appendice.

(h) L'art. 3, undicesimo comma della L. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è così formulato: "La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione".

(i) Il testo dell'art. 12 della L. n. 153/1969 è riportato in appendice.

#### Art. 4.

1. Il periodo di 12 mesi di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (a), è elevabile a 18 mesi.

2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452 (b), sono prorogati al 30 giugno 1988.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'art. 8, comma 2, della L. 22 dicembre 1986, n. 910 (c).

4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95 (d), che, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452 (b), sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1988, per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie all'attuazione dell'intervento stesso.

4-bis. Il comma 1 dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (e), è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti".

4-ter. L'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (e), trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (f), e dall'art. 6 della L. 20 marzo 1975, n. 70 (g), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.

4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (e), si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quinquies. Il comma 9 dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (e), è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.

4-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (e), si applicano anche al personale non docente della scuola.

5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilità, i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (e). Per questi lavoratori, nonché per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di età, ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'art. 2 della L. 22 agosto 1985, n. 444 (h).

6. All'art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dall'art. 8 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (i), è aggiunto il seguente comma:

"La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni (l), e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti".

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.

- (a) Il comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) prevede che: " La normativa di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fin alla data d'entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi".
- (b) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 366/1987 e del comma 5 dell'art. 2 è riportato in appendice.
- (c) L'art. 8, comma 2, della L. n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) è così formulato: " 2. E' autorizzata la concessione di un contributo alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art.4 della L. 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di £. 3.000 miliardi per l'anno 1987, di £. 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di £.2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della L. 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto".
- (d) Il D.L. n. 26/1979 reca: " Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
- (e) Il testo vigente dell'art. 16 della L. n. 56/1987 è riportato in appendice.
- (f) Il D.P.R. n. 276/1971 reca: "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato".
- (g) Il testo dell'art. 6 della L. n. 70/1975 è riportato in appendice.
- (h) Il testo dell'art. 2 della L. n. 444/1985 è riportato in appendice.
- (i) Il testo vigente dell'art. 1-bis del D.L. n. 244/1981 aggiunto dalla legge di conversione, è riportato in appendice.
- (l) Il testo dell'art. 8 della L. n. 1115/1968 è riportato in appendice.

#### Art. 5.

1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302 (a), deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione o garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'art. 11 e all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452 (b), sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.

----- (a) Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è riportato in appendice.

(b) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 366/1987, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

#### Art. 6.

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche.

3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a), ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 con priorità per quelli immediatamente eseguibili.

4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti: a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica; b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.

5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a).
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
8. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato. La commissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.
10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo nei due esercizi finanziari successivi.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 7.

1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (a), è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione.
2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (b), e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla L. 25 luglio 1975, n. 402 (c), sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.
3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (d), è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma, del citato D.L. (d). Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (e), hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorchè si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1.
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata ai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa contribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è comunque tenuto al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'art. 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

----- (a) L'art. 13 del D.L. n. 30/1974 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) è così formulato : "Art. 13 (Indennità di disoccupazione ordinaria). - A decorrere dal 1° gennaio 1974, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973 è elevata a £. 800."

(b) Il testo dell'art. 3 della L. n. 457/1972 è riportato in appendice.

(c) La L. n. 402/1975 reca: "Trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati".

(d) Il testo dell'art. 37 e dei commi ottavo e nono dell'art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935 è riportato in appendice.

(e) L'art. 19, primo comma, del R.D.L. n. 636/1939 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità) è così formulato: "In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto ad un'indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione".

#### Art. 7-bis.

1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 228 (a), anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.

2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliere relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (b), attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.

3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 5 della L. 12 giugno 1984, n. 228 (a). In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'art. 1, comma 2, della L. 12 giugno 1984, n. 228 (a), utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'art. 9 della legge stessa (a).

----- (a) Il testo delle disposizioni della L. n. 228/1984, alle quali il presente articolo fa rinvio è riportato in appendice.

(b) L'art. 4 della L. n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme) è così formulato: "Art. 4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi un notaio, cancellere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20".

#### Art. 8.

1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12, numero 2), della L. 20 maggio 1975, n. 164 (a), nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti.

1- bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'art. 16, quarto comma, della L. 23 aprile 1981, n. 155 (b), è dovuto anche dalle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di mille dipendenti.

2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'art. 1 della L. 20 maggio 1975, n. 164 (a), e i commi quinto e sesto dell'art. 21 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (c), fermo restando quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della L. 8 agosto 1972, n. 464 (d).

2- bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (e), è sostituito dal seguente: "Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni".

3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.

4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante questi è stato occupato alle sue dipendenze.

7. Le imprese che, nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (e), assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'art. 2 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (c), sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della L. 13 agosto 1980, n. 427 (f). La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (e). La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8- bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, 4° comma, della L. 28 novembre 1980, n. 784, dell'art. 4 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 63, dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 settembre 1982, n. 684, dell'art. 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, dell'art. 5, quinto comma, della L. 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 2 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452 (g). Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni (h).

----- (a) L' art. 12, n. 2), della L. 164/1975

(Provvedimenti per la garanzia del salario) è così formulato: "2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili". La lettera a) del n. 2 dell'art. 1 della predetta L. n. 164/1975 prevedeva che agli operai dipendenti da imprese industriali che fossero sospesi dal lavoro o effettuassero prestazioni di lavoro a orario ridotto fosse dovuta l'integrazione salariale straordinaria per crisi economiche settoriali o locali.

(b) Il quarto comma dell'art. 16 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) prevede che: " Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell' industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari".

(c) Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della L. n. 675/1977 e dell'art. 2 della medesima legge è riportato in appendice.

(d) L'art. 2, secondo comma, della L. n. 464/1972 (Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) è così formulato: "Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto".

(e) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 726/1984, modificate o alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(f) Si trascrive l'articolo unico della L. n. 427/1980 (Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie):

"Articolo unico. - Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di £.600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente".

(g) Il testo delle disposizioni richiamate nel primo periodo del presente comma 8 - bis è riportato in appendice.

(h) Il D.L. n. 291/1977, reca: "Provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali".

#### Art. 9.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56 (a), anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla L. 30 marzo 1981, n. 113 (b), al D.L. 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla L. 26 dicembre 1981, n. 784 (c), con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (d), emanato in attuazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 (e), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'art. 46, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (f).

( il comma 3 è stato soppresso dalla legge di conversione).

3- bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella L. 28 febbraio 1987, n. 56 (a), sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'art. 14 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (g) e dell'art. 50 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (f), in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (f), si osserva l'art. 172 della L. 11 luglio 1980, n. 312 (h).



6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (i), il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6- bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

----- (a) Per il testo dell'art. 16 della L. n. 56/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) dall'art. 4.

(b) La L. n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976".

(c) Il D.L. n. 631/1981 reca modificazioni alla L. n. 113/1981 di cui sopra.

(d) Il D.P.C.M. n. 392/1987, concernente: "Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.

(e) Il D.P.C.M. 10 giugno 1986 concerne lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali.

(f) Il testo del comma 2 dell'art. 46 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 226/1987 è riportato in appendice.

(g) Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 è riportato in appendice.

(h) Il testo dell'art. 172 della L. n. 312/1980 è riportato in appendice.

(i) Per il testo dell'art. 26 della L. n. 845/1978 si veda in appendice in riferimento alla nota (d) all'art. 3.

#### Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

N.B. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8, ad eccezione dell'art. 1 (a).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

----- (a) I DD.LL. n. 535/1987 e n. 8/1988, non convertiti in legge per voto contrario della Camera il primo e per decorrenza dei termini costituzionali il secondo (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988, e n. 63 del 16 marzo 1988), recavano "Norme in materia di occupazione e di previdenza nonché misure immediate per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" il primo e "Proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" il secondo.